

CONTABILITÀ

Per i derivati soluzioni «light»

Franco Roscini Vitali ▶ pagina 38

Contabilità. L'Oic ha rilasciato la bozza del principio in consultazione: commenti da inviare entro il 31 maggio

Derivati con soluzioni semplici

Dal 1° gennaio 2016 iscrizione in bilancio e valutazione al fair value

FOCUS



Franco Roscini Vitali

■ L'Organismo italiano di contabilità ha diffuso il **principio contabile** relativo agli strumenti finanziari **derivati** nella veste di bozza per la consultazione: i commenti devono essere inviati entro il 31 maggio.

Il documento contiene quattro appendici e numerosi esempi illustrativi, questi ultimi non sono parte integrante del principio per consentirne l'aggiornamento nel caso fosse necessario per recepire le novità di una materia in costante evoluzione.

Inoltre, sono illustrate le motivazioni alla base delle scelte contabili adottate nella stesura della bozza, tra le quali è di particolare interesse la spiegazione delle semplificazioni adottate rispetto alla prassi internazionale.

Alla base del documento è l'articolo 2426 numero 11 bis del Codice civile, introdotto dal Dlgs n. 139/15 con applicazione dai bilanci 2016, che prevede la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e la loro valutazione al fair value a partire dal 1° gennaio 2016.

Il principio illustra i derivati utilizzati per le coperture, costituiti da strumenti designati alla copertura di uno o più rischi di tasso d'interesse, di cambio, di prezzo o di credito.

Possono essere oggetto di copertura attività e passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili e operazioni programmate altamente probabili.

Le relazioni di copertura sono di due tipi, con differenti modalità contabili di rilevazione: coperture delle variazioni di fair value e coperture di flussi finanziari.

In alcuni casi la verifica dell'efficacia della copertura può essere

piuttosto complessa, mentre nel caso delle "coperture semplici" la verifica può basarsi su un'analisi qualitativa che non necessita dell'elaborazione di test quantitativi.

La norma di legge prevede la sussistenza della copertura in presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperta e quelle dello strumento di copertura.

Il principio contabile declina sul piano tecnico questa previsione e precisa che, all'inizio della relazione di copertura, deve esistere una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della stessa.

La verifica dell'efficacia della copertura, da effettuarsi a ogni data di chiusura del bilancio, avviene in via "qualitativa" quando gli elementi dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati: si tratta di, importo nominale, data di regolamento dei flussi finanziari, scadenza e sottostante.

Invece, la verifica "quantitativa" dell'efficacia della copertura è più complessa e richiede l'utilizzo di varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate nell'attività di risk management.

L'articolo 2426 n. 11-bis, inoltre, prevede la valutazione al fair value anche per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari.

Si tratta di contratti ibridi, composti da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e da un contratto primario

(contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero luogo se non fosse presente la componente derivativa.

Il derivato incorporato, se ricorrono le condizioni illustrate nel documento, è separato dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato.

Il principio contabile, precisa che, sebbene la norma di legge faccia riferimento a contratti primari di natura finanziaria, in via analogica un derivato incorporato è separato dal contratto primario anche nei casi in cui quest'ultimo non ha natura finanziaria: è il caso, per esempio, di un contratto di acquisto di merci.

Il derivato scorporato è valutato al fair value alla data dello scorporo e ad ogni data di chiusura di bilancio successiva. Alla data dello scorporo l'eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuito al contratto primario: quest'ultimo è successivamente valutato in base ai criteri di valutazione del principio contabile di riferimento per quella tipologia di contratto.

Anche con riferimento ai derivati incorporati l'Oic ha previsto semplificazioni illustrate nelle motivazioni alla base delle scelte contabili adottate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

